



COPIA

DELIBERAZIONE n. **53**
del **15.09.2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quindici** del mese di **settembre**, alle ore **18.35**, nel Teatro Comunale di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Straordinaria** ed in **prima convocazione** indetta per le ore 18.30, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>
1 – TORRIGIANI ALESSIO	Presente		8 – PEDINI ALESSANDRO	Presente	
2 – CALUGI VIRGINIA	Assente	X	9 - MICHELI REMO	Presente	
3 – TRONCI DANIELE	Presente		10 - TESTAI GIOVANNI VALTER	Presente	
4 – BIONDI PAOLA	Presente		11 – VENTURINI LUCIANO	Presente	
5 – VESCOVI MATTEO	Assente		12 – PARLANTI LUCA	Presente	
6 – CETRARO MONICA	Presente		13 - ZARA PAOLO MANUELO	Presente	
7 - BOCHICCHIO ALESSANDRO	Presente				

(Consiglieri Presenti n. 11 - Consiglieri Assenti n. 2).

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **ALESSIO TORRIGIANI** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, **DR.SSA PAOLA AVETA**, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, **PEDINI ALESSANDRO, BIONDI PAOLA e PARLANTI LUCA.**

E' presente l'Assessore non Consigliere Sig.ra **Stella Volpi.**

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE
F.to **ALESSIO TORRIGIANI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DR.SSA PAOLA AVETA**



Ass. Tronci: “ Vi è la possibilità di confermare il piano economico finanziario (P.E.F.) del 2019, con questa delibera si conferma l’impianto del 2019, introduciamo tutta una serie di agevolazioni, a nostro carico ci sono 95.000 euro che poi ritroveremo nella variazione di bilancio.

Le tariffe erano già molto vantaggiose, le confermiamo, il P.E.F. ci aspettiamo che sia ridotto rispetto agli altri anni, nel saldo applicheremo il P.E.F. 2020, spero che le utenze trovino un reale beneficio, che la rata sia più leggera. Noi approviamo le tariffe confermando il piano 2019 con una serie di agevolazioni in modo da fronteggiare le perdite causate dalla chiusura delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, agevolazioni che sono interamente finanziate col bilancio, non andranno a gravare su nessun altro, sarà nostro impegno monitorare il piano economico finanziario”.

Cons. Parlanti: “A parte i provvedimenti che avete deliberato, vorrei sapere quali altre agevolazioni esistono per le famiglie, etc.”.

Ass. Tronci: “Abbiamo pensato ad agevolazioni per le famiglie e per le imprese che hanno subito danni per effetto del covid.

La Regione Toscana dovrebbe finanziare i comuni virtuosi come il nostro, con il sistema di premialità del P.E.F. 2020”.

Ass. Cetraro: “Il settore turistico è forse quello più duramente colpito dall’ emergenza covid. E’ una crisi mondiale purtroppo, non riguarda solo Lamporecchio, ma territori come il nostro che sono legati a turisti stranieri ed alla stagionalità ne hanno risentito. Abbiamo incontrato operatori del turismo, ci hanno chiesto sostegno immediato, con queste misure di cui parlava l’Assessore Tronci riusciamo a dare una risposta importante”.

Sindaco: “I comuni altamente virtuosi sopra 85% vedranno un riconoscimento, come si svilupperà non si sa, entrando in ballo la Regione per ora è tutto fermo”.

Cons Parlanti: “Mi fa piacere che la nostra mozione del 16 aprile sia confluita in questo atto”.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di data 12 agosto 2020, redatta dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato “A”, con la quale, in sintesi, si propongono di approvare le tariffe per l’applicazione della Tari-corrispettivo per l’anno 2020;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Prospetto utenze domestiche (Allegato “A1”)
- Prospetto utenze non domestiche (Allegato “A2”)
- Prospetto relativo a “incentivi, agevolazioni, riduzioni e tariffe giornaliere” (Allegato “A3”)

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato “A”);

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;



VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTO l'art. 49, primo comma, del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato (Allegato "B");

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato "C";

VISTO altresì il parere favorevole espresso in formato digitale dal Revisore dei Conti in data 14 settembre 2020 ed unito quale Allegato "D";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali;

Con votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 10

CONTRARI: n. 1 (Cons. Venturini)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione di data 12 agosto 2020, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", ivi compresi gli allegati **A1**, **A2** e **A3**;



2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “**B**”) e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “**C**”);

3) DI DARE ATTO altresì che è stato reso, in formato digitale, il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 14 settembre 2020 (Allegato “**D**”);

4) DI DISPORRE la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini notiziali di cui al comma 1 dell'art. 124 del “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*” - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 10

CONTRARI: n. 1 (Cons. Venturini)

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

* * * * *

IL PRESIDENTE
F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PAOLA AVETA



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 53 DEL 15 SET 2020

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RELAZIONE PROPOSTA N. 114 DEL 12.08.2020

L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2020.

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**legge di stabilità 2014**) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- il comma 704 dell'art.1 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art.14 del D.L. 201/2011 di istituzione della TARES;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"

DATO ATTO che:

- la disciplina della tassa rifiuti (TARI) è prevista nei commi da 641 e 668 dell'art.1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché nei commi da 682 a 691. Il comma 683 prevede che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";

- essa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO, in particolare, il comma 668, dell'art. 1 Legge n. 147/2013 che prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

RICHIAMATA la propria delibera n. 42 del 29 luglio 2013, con la quale, tra l'altro e per quanto qui interessa, fu deciso:



a) di istituire a far tempo dal 1° gennaio 2013 la tariffa corrispettivo di cui all'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in via sperimentale;

b) di prendere atto che la suddetta tariffa, ai sensi del comma 31 di detto art. 14, sarebbe applicata e riscossa, per l'anno 2013, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATE la deliberazione di ARERA n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019 recante oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" (cosiddetto Metodo Tariffario Rifiuti, M.T.R.), e successiva Deliberazione n.57/2020/R/RIF del 3/3/2020, recante oggetto: "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*" che modifica a decorrere dall'anno 2020 il metodo di calcolo delle tariffe TARI;

PRECISATO che tale metodo:

- è fondato su costi storicizzati, e non più sui costi pre-consuntivi dell'anno precedente oppure su costi previsionali dell'anno di riferimento;

- impone una diversa elaborazione del Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani (P.E.F. TARI.) questo è redatto fissando un limite sia alla riclassificazione dei costi ammissibili sia all'incremento delle tariffe, individuando quindi solo i cosiddetti "costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario";

- conferma l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n.158/1999;

- in particolare, l'art. 6 di disciplina della procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'Autorità il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che per consentire a tutti i soggetti coinvolti (società affidatarie del servizio, Autorità competenti, Comuni) l'applicazione del nuovo criterio di determinazione della tariffe, per l'anno 2020, in deroga a quanto prescritto dalle disposizioni regolanti la materia, l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019 (che ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1 della Legge n. 147/2013), aveva fissato al 30/4/2020 il termine per deliberare l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI;

DATO ATTO che tale termine è stato prima prorogato al 30/6/2020, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.L. n.18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 e successivamente abrogato dall'art. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;



VISTO l'art.1 comma 169 della L. 296/2006 che così recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: *“Il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”*;

ATTESO che ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 è stato differito al 31/7/2020 e successivamente ulteriormente differito al 30/09/2020 dall'art. 106, comma 3-bis del D.L 34/2020 convertito con modificazioni con la legge del 17 luglio 2020, n. 77, termine al quale è legato anche quello dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi Comunali sia le tariffe che il regolamento TARI 2020 che hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se i relativi provvedimenti sono approvati successivamente a tale data;

RICHIAMATO altresì l'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, secondo cui *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;

RICORDATO che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune di Lamporecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: *“Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali”* al costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A;

VISTA la Delibera CC 59 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa che ha assunto la denominazione *“Alia Servizi Ambientali Spa”*, delle Società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl;



VISTA la nota, prot.1350 del 10.03.2017, con la quale Publiambiente Spa ha comunicato l'avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione di ASM Spa, Publiambiente Spa e CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha contestualmente assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa la quale subentra, a decorrere dal 13 Marzo 2017 senza soluzione di continuità ed a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e passivo nonché in tutte le ragioni, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni, così come in tutto gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura di tutte le società incorporate alla scadenze e condizioni originariamente previste;

PRESO ATTO dell'impossibilità di ATO Toscana Centro, ente territorialmente competente in materia, di approvare il Piano economico finanziario per l'anno 2020, redatto secondo i criteri del metodo tariffario (MTR) imposto da ARERA, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione come confermato nella nota ATO prot. n. 2455 del 26.06.2020;

RITENUTO conseguentemente necessario avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5, dell'art. 107, del decreto legge n. 18/2020, procedendo con la conferma delle tariffe TARI adottate nel 2019, anche per l'anno 2020;

RIBADITO che la gestione (applicazione e riscossione) della tariffa corrispettivo è affidata ad Alia SpA, quale concessionario del servizio;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 e n.12 del 01/04/2019 con cui sono stati approvati rispettivamente il Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana e le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019;

PRECISATO che i costi relativi al servizio di igiene urbana 2019 approvati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01/04/2019 sono stati imputati nella percentuale del 53% alle utenze domestiche ed in ragione del 47% alle utenze non domestiche;

VISTO il *“Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il metodo puntuale ex art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2014;

VISTE, le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2019 e confermate, con il presente atto, anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, come indicate nei prospetti uniti al presente provvedimento sotto la lettera **“A1”** per le utenze domestiche e **“A2”** per le utenze non domestiche, formandone parte integrante e sostanziale;

VISTE altresì le riduzioni e le agevolazioni nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera **“A3”** approvate con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 01/04/2019 e altresì confermate, con il presente atto, anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020;

RAVVISATA la necessità di porre in essere tutte le azioni possibili per contenere il fenomeno fortemente deleterio dell'abbandono dei rifiuti e della cosiddetta *“migrazione dei rifiuti”* e, pertanto, di procedere alla fissazione di una quantità minima di svuotamenti differenziata per tipologia di utenza come descritto nell'allegata tabella;



RITENUTO:

- di autorizzare il gestore del servizio di igiene urbana ad emettere, le fatture per il servizio reso;
- di permettere che il gestore possa concludere l'intero "ciclo di vita" della riscossione, effettuando attività di controllo, di accertamento e di resistenza in giudizio;

DATO ATTO che i costi annuali per la fornitura in comodato dei contenitori ed il relativo servizio di manutenzione e registrazione degli svuotamenti sono inclusi nella tariffa (costi aggiuntivi);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020 con delibera del consiglio dei ministri 29 luglio 2020;

DATO ATTO che in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è più volte intervenuto con norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività economiche sul territorio nazionale ed emanando provvedimenti legislativi di emergenza, fra cui i più significativi, per quanto di attinenza con l'oggetto del presente provvedimento, sono:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in corso di conversione in legge;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RICHIAMATA altresì la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l'Autorità, in considerazione delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale e preso atto delle novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a riconoscere alle utenze non domestiche, un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti a seguito delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 158/2020 stabilisce che, *"1.5. Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività."*;

VISTE altresì le tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui sono state ripartite le attività economiche in quattro gruppi:

✓ tabella 1a - attività "chiusure per legge e successivamente riaperte", una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti normativi;



✓ tabella 1b - attività “ancora soggette a chiusura”, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%:

✓ tabella 2 - attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli “Enti territorialmente competenti”, l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile;

✓ tabella 3 - attività “non soggette a sospensione per emergenza”, per le quali dovrebbero essere gli “Enti territorialmente competenti”, a valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti”, a seguito di specifica istanza presentata dall'utente che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL – Fondazione ANCI del 31 maggio 2020, che, a chiarimento di alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020, ha specificato quanto segue:

- “[...] tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”;

- “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”;

- “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a prorogare i tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali[...]. Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti [...]”;

- Infine, va osservato che molte delle condizioni di bisogno che si vorrebbe considerare ai fini delle agevolazioni da emergenza COVID-19 non sono perfettamente predeterminabili quanto agli effettivi soggetti beneficiari e risultano impraticabili automatismi nel riconoscimento dei benefici [...] la gestione operativa deve in questi casi fare leva su due strumenti: l'indicazione quanto più precisa possibile dei requisiti di accesso al beneficio, per ciò che riguarda il versante “regolamentare”; la richiesta, anche “a pena di decadenza” dall'agevolazione, di una dichiarazione del beneficiario che attesti il possesso dei requisiti richiesti, sulla cui base responsabilizzare l'interlocutore ed impostare controlli mirati a posteriori.”;

RICHIAMATO il comma 660, art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;



RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 10/06/2020 ad oggetto “*Emergenza epidemiologica 'fase 2' - sostegno a famiglie e attività, mantenimento dei servizi e degli investimenti - atto di indirizzo*” con cui l’Amministrazione, viste le pesanti ripercussioni di ordine economico, produttivo, sociale sia a livello nazionale che specificatamente per il territorio comunale, causate dall’epidemia da Covid-19, dà l’indirizzo ai Responsabili di Area e ai Servizi di competenza, di procedere con la massima sollecitudine all’approvazione ed alla messa in esecuzione di misure volte a sostegno dell’economia locale tra le quali “[...] D) Confermare le tariffe 2019 per la TARI 1^a rata, non addebitare la parte variabile della tariffa per i rifiuti non conferiti e istituire un fondo con adeguate risorse e predisporre i relativi atti per il ristoro del pagamento della TARI, quota fissa per le utenze non domestiche, che hanno subito importanti danni economici dall’emergenza sanitaria, in mancanza di interventi nazionali [...]”;

PRESO ATTO della necessità di intervenire a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all’applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 ed altresì dalla citata delibera di indirizzo G.C. n. 58 del 10/06/2020;

VISTA la nota tramessa per PEC prot. 10749 del 10/09/2020 ad Ato Toscana Centro, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con cui questo Ente ha reso noto, secondo quanto disposto dalla citata deliberazione ARERA n. 158/2020, all’Ente territorialmente competente, lo schema di riduzioni previsto;

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, le seguenti agevolazioni TARI alla luce dell’emergenza da COVID-19, come segue:

a) introdurre una riduzione, equivalente a quella prevista da ARERA, **sulla parte variabile** della tariffa prevista per l’anno 2020, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle utenze non domestiche, riparametrando il numero degli svuotamenti minimi, di cui all’allegato prospetto “A2” per le utenze non domestiche, da n. 4 a n. 3 in ragione del periodo di chiusura;

b) introdurre altresì una riduzione **del 25% da calcolarsi sia sulla quota fissa che sulla quota variabile** dell’intera tariffa prevista per l’anno 2020, a beneficio delle utenze non domestiche che, direttamente o indirettamente, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, siano state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale per almeno 90 giorni, a condizione che siano in regola con i pagamenti della TARI fino all’anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate (escluse le fattispecie di cui al successivo punto d));

c) introdurre altresì una riduzione, **sia sulla quota fissa che sulla quota variabile** dell’intera tariffa prevista per l’anno 2020, a beneficio delle utenze non domestiche che, direttamente o indirettamente, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, siano state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale per un periodo inferiore a 90 giorni calcolata proporzionalmente al periodo di effettiva chiusura (numero giorni di chiusura in rapporto a 90 giorni totali e moltiplicato per 25%) a condizione che siano in regola con i pagamenti della TARI fino all’anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di



rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate (escluse le fattispecie di cui al successivo punto d));

d) introdurre altresì una riduzione, **pari al 100% sulla sola quota fissa** dell'intera tariffa prevista per l'anno 2020, a beneficio delle strutture ricettive, delle società sportive e delle scuole private e paritarie a condizione che siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate;

SPECIFICATO che le agevolazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) saranno concesse alle singole utenze non domestiche:

✓ solo a seguito di apposita istanza, **da autocertificare a cura del relativo beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il termine del 20 dicembre 2020, direttamente al gestore del servizio d'igiene urbana, Alia Servizi Ambientali S.p.A.**, utilizzando l'apposito modulo;

✓ a condizione di aver registrato, nell'anno 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro come risultante da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata;

RIBADITO altresì che le medesime agevolazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) saranno concesse solo a condizione che le utenze non domestiche che ne facciano richiesta siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate;

DATO ATTO che con le suddette agevolazioni si intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura almeno pari a quelle previste dalla richiamata deliberazione ARERA n.158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità;

PRECISATO altresì, che:

- le suddette agevolazioni non determinano una modifica dei coefficienti Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019 – applicando tale agevolazione secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, ovvero con oneri a carico del bilancio comunale;

- che in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, al fine di ottenere la riduzione della quota fissa della tariffa, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa;

- che le suddette riduzioni tariffarie saranno riconosciute a valere sulla prima rata successiva alla quella di presentazione dell'istanza relativamente alla quota fissa della tariffa e in un'unica soluzione a conguaglio, in sede di emissione dell'avviso di pagamento del saldo TARI 2020 per quanto riguarda la quota variabile;

DATO ATTO che, a seguito di stima effettuata dal soggetto gestore, Alia Spa, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui sopra, comporta una minore entrata della tassa per l'anno 2020 stimata in circa euro 95.000,00;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 secondo cui *“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei*



comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2”;

RICHIAMATA la nota di approfondimento IFEL del 05 agosto 2020 ad oggetto “Le assegnazioni a sostegno delle funzioni fondamentali dei Comuni. Finalità, modalità, vincoli (art. 106 del dl 34/2020)” in cui viene specificato che:

- “[..] L'assegnazione derivante dall'articolo 106 del dl 34 è finalizzata a "concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19". Il riparto tiene conto dei "fabbisogni di spesa", delle "minori entrate, al netto delle minori spese", nonché delle "delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese". Si tratta quindi di un riсторо di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all'emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa innescata.[..];

- “[...] Un caso tipico riguarda il prelievo sui rifiuti: come è noto, non è stato disposto alcuno strumento nazionale di agevolazione per le aziende colpite dal lockdown del trimestre marzo-maggio, nonché per le famiglie più esposte alla crisi. D'altra parte, molti Comuni hanno deliberato o si accingono a deliberare propri schemi di agevolazione, sulla base delle prerogative loro riservate dalla legge, finanziabili con risorse proprie (co. 660, l. 147/2013). [...] Il parere espresso dall'ANCI al Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 106, che appare di massima condiviso, è che anche in assenza di un esplicito schema nazionale, ovvero di indirizzi governativi o parlamentari in tale materia, il meccanismo di ristoro dovrebbe continuare a considerare un livello "normale" di perdita di gettito Tari in grado di incorporare un ragionevole schema agevolativo;

DATO ATTO che le minori entrate di cui sopra stimate per € 95.000,00, trovano copertura nel capitolo n. 10950503/1 denominato “*Trasferimenti al gestore servizio igiene urbana per agevolazioni covid*”, missione 9, programma 3, costituito con apposita variazione di bilancio prevista all'ordine del giorno di questa stessa seduta del Consiglio Comunale utilizzando le risorse di cui all'art 106 del D.L. 34/2020;

DATO ATTO che per le utenze domestiche vengono confermate le agevolazioni per situazioni di disagio socio-economico che verranno gestite dall'Ufficio servizi sociali, dietro presentazione di richiesta del contribuente;

RITENUTO altresì dover stabilire le scadenze per il pagamento degli acconti TARI corrispettivo 2020 come segue:

- primo acconto: emissione bolletta entro il 1° ottobre 2020 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- seconda rata: emissione bolletta entro il 1° febbraio 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- saldo: emissione bolletta entro il 1° aprile 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;



DATO ATTO che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, da riversare alla Provincia di Pistoia nell'aliquota annualmente deliberata;

VISTO l'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater del D.L. 201/2011, così come modificati dall'art 15bis del DL 34/2019 secondo cui *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.[...];*

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.;

ATTESO che è necessario procedere all'approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti per l'Anno 2020 a totale copertura dei costi del servizio;

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2020 e n. 13 del 31/03/2020 sono stati approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2020- 2022 ed il Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 39 del 31/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020-2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi



sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi interessato;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI AVVALERSI della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e pertanto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 di confermare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI-CORRISPETTIVO) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2019 anche per l'anno 2020, quali risultano indicate nei prospetti uniti al presente provvedimento sotto la lettera "A1" per le utenze domestiche e "A2" per le utenze non domestiche, formandone parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE altresì il prospetto relativo a "incentivi, agevolazioni, riduzioni e tariffe giornaliere" che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera "A3" per formarne parte integrante e sostanziale;

4) DI APPROVARE per l'anno 2020 le scadenze per il pagamento degli acconti TARI corrispettivo come segue:

- primo acconto: emissione bolletta entro il 1° ottobre 2020 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- seconda rata: emissione bolletta entro il 1° febbraio 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- saldo: emissione bolletta entro il 1° aprile 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;

5) DI STABILIRE il seguente numero di svuotamenti minimi annuali del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile:

utenze domestiche, considerato che la produzione di rifiuto indifferenziato per abitante ammonta a 65 litri/abitante/anno:

Tabella Svuotamenti Minimi – RSU grigio

n. componenti	1	2	3	4	5	6
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



contenitori in lt.						
20	4	7	10	13	17	20
35	2	4	6	8	10	12
50	2	3	4	6	7	8
120	1	2	2	3	3	4
240	1	1	1	2	2	2
660	1	1	1	1	1	1

6) DI DETERMINARE il numero convenzionale dei residenti per le utenze domestiche non stabilmente attive (seconde case) e per le utenze domestiche in condizioni di uso particolare secondo il rapporto di 36 mq/abitante. Qualora detto rapporto dia origine a numero frazionale questo viene approssimato sempre per eccesso/difetto all'unità;

7) DI DETERMINARE per l'anno 2020 la percentuale di riduzione da applicare per le utenze domestiche, relativamente alle abitazioni tenute a disposizione, nella misura del 20% sulla parte fissa;

8) DI DETERMINARE per i locali delle utenze non domestiche tenuti a disposizione per usi stagionali o altro uso limitato o discontinuo, sulla base della dichiarazione fatta dagli utenti all'ufficio SUAP al momento di inizio dell'attività o di successiva comunicazione modificativa, la percentuale di riduzione nella misura del 20%;

9) DI DARE ATTO che entro il 31 dicembre 2020 sarà determinato e approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la possibilità di ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

10) DI STABILIRE, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni TARI alla luce dell'emergenza da COVID-19:

a) introdurre una riduzione, equivalente a quella prevista da ARERA, **sulla parte variabile** della tariffa prevista per l'anno 2020, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle utenze non domestiche, riparametrando il numero degli svuotamenti minimi, di cui all'allegato prospetto "A2" per le utenze non domestiche, da n. 4 a n. 3 in ragione del periodo di chiusura;

b) introdurre altresì una riduzione **del 25% da calcolarsi sia sulla quota fissa che sulla quota variabile** dell'intera tariffa prevista per l'anno 2020, a beneficio delle utenze non domestiche che, direttamente o indirettamente, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, siano state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale per almeno 90 giorni, a condizione che siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate (escluse le fattispecie di cui al successivo punto d));

c) introdurre altresì una riduzione, **sia sulla quota fissa che sulla quota variabile** dell'intera tariffa prevista per l'anno 2020, a beneficio delle utenze non domestiche che, direttamente o



indirettamente, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, siano state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale per un periodo inferiore a 90 giorni calcolata proporzionalmente al periodo di effettiva chiusura (numero giorni di chiusura in rapporto a 90 giorni totali e moltiplicato per 25%) a condizione che siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate (escluse le fattispecie di cui al successivo punto d));

d) introdurre altresì una riduzione, **pari al 100% sulla sola quota fissa** dell'intera tariffa prevista per l'anno 2020, a beneficio delle strutture ricettive, delle società sportive e delle scuole private e paritarie a condizione che siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate;

11) DI DARE ATTO che le agevolazioni di cui al precedente punto 10), lettere b), c) e d) saranno concesse alle singole utenze non domestiche:

✓ solo a seguito di apposita istanza, **da autocertificare a cura del relativo beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il termine del 20 dicembre 2020, direttamente al gestore del servizio d'igiene urbana, Alia Servizi Ambientali S.p.A.**, utilizzando l'apposito modulo;

✓ a condizione di aver registrato, nell'anno 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro come risultante da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata;

✓ a condizione che le utenze non domestiche che ne facciano richiesta siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata istanza di rateizzazione del debito residuo secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate;

12) DI DARE ATTO che le agevolazioni di cui al precedente punto 10) del presente provvedimento rispettano il "minimo regolatorio" imposto con Deliberazione ARERA n. 158/2020;

13) DI PRECISARE che in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, al fine di ottenere la riduzione della quota fissa della tariffa, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa;

14) DI DARE ATTO che le suddette riduzioni tariffarie saranno riconosciute a valere sulla prima rata successiva alla quella di presentazione dell'istanza relativamente alla quota fissa della tariffa e in un'unica soluzione a conguaglio, in sede di emissione dell'avviso di pagamento del saldo TARI 2020 per quanto riguarda la quota variabile;

15) DI DARE ATTO che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2020-2022;

16) DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata;

17) DI DARE MANDATO all'Ufficio Tributi di trasmettere la presente deliberazione nei modi e nei termini di legge.



18) DI DARE ATTO che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, unito al presente atto quale allegato “B”- “C”;

19) DI DARE ATTO che è stato reso il parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione in merito alla manovra di storni di cui sopra, unito al presente atto quale **allegato “D”**;

20) DI PRECISARE che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è la sottoscritta dott.ssa Bini Michela in qualità di responsabile dell’ Area Finanziaria;

21) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire il normale svolgimento.

**IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**

F.to Dott.ssa Michela Bini



ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 53 DEL 15 SET 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2020.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Lamporecchio, 10/09/2020

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO BINI MICHELA**



ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 53 DEL 15 SET 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2020.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lamporecchio, 10/09/2020

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO BINI MICHELA**



COPIA

Deliberazione di C.C. n. 53 del 15.09.2020

Il presente Verbale, che consta di n. 21 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PAOLA AVETA

INIZIO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge dal 01.10.2020 al 16.10.2020

Lamporecchio, 01.10.2020

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . . . dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

[S] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso finale - dello Statuto comunale

Lamporecchio,

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

Comune di Lamporecchio
Tariffe TARI 2019

DOMESTICO			
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq
1	0,86		0,90
2	0,94		0,98
3	1,02		1,06
4	1,10		1,15
5	1,17		1,22
>5	1,23		1,28

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019							
UTENZE DOMESTICHE							
PARTE VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA							
rifiuto	costo svuotamento						
	20 lt.	35 lt.	50 lt.	120 lt.	240 lt.	660 lt.	1100 lt.
RSU	€ 6,04	€ 10,57	€ 15,09	€ 36,23	€ 72,45	€ 199,25	€ 332,08
Multi Materiale							
Carta							
FORSU							

Tabella Svuotamenti Minimi – RSU grigio

n. componenti	1	2	3	4	5	6
contenitori in lt.						
20	4	7	10	13	17	20
35	2	4	6	8	10	12
50	2	3	4	6	7	8
120	1	2	2	3	3	4
240	1	1	1	2	2	2
660	1	1	1	1	1	1

NON DOMESTICO				
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65	1,28
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25	0,97
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	1,09
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	1,70
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18	1,41
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	1,18
7	Alberghi con ristorante	1,26	11,60	2,64
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	2,50
9	Case di cura e riposo	1,09	10,08	2,29
10	Ospedale	1,13	10,39	2,37
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55	3,09
12	Banche ed istituti di eredito	0,86	7,89	1,80
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramen	1,22	11,26	2,56
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21	3,02
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capp	0,86	7,90	1,80
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63	3,34
0	- idem utenze giornaliere	3,18	29,26	6,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, esteti	1,12	10,32	2,35
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,99	9,10	2,08
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58	2,64
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20	1,87
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10	1,85
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,53	69,33	15,81
0	- idem utenze giornaliere	19,68	181,10	41,30
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,33	39,80	9,09
24	Bar, caffè, pasticceria	5,98	55,06	12,56
0	- idem utenze giornaliere	14,08	129,54	29,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	2,34	21,55	4,91
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,50	4,91
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,47	77,94	17,79
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20	4,16
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,96	54,80	12,51
0	- idem utenze giornaliere	13,16	121,00	27,62
30	Discoteche, night-club	1,83	16,83	3,84
31	Agriturismo, affittacamere, residence	1,18	10,84	2,47

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019							
UTENZE NON DOMESTICHE							
PARTE VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA							
rifiuto	costo svuotamento						
	20 lt.	35 lt.	50 lt.	120 lt.	240 lt.	660 lt.	1100 lt.
RSU	€ 2,51	€ 4,40	€ 6,28	€ 15,08	€ 30,16	€ 82,94	€ 138,24
Multi Mater	€ 0,39	€ 0,69	€ 0,98	€ 2,36	€ 4,72	€ 12,98	€ 21,64
Carta							
FORSU	€ 1,76	€ 3,08	€ 4,40	€ 10,56	€ 21,12	€ 58,07	€ 96,79

tabella svuotamenti minimi RSU (grigio)	
per tutti i tipi di contenitore RSU (grigio)	4

ALLEGATO A3

Incentivi, agevolazioni, riduzioni e tariffe giornaliere

ARTICOLO REGOLAMENTO	ATTIVITÀ	UTENZA	TARIFFA
Art. 28 Regolamento tariffa	Riduzione per attività stagionale < 183 giorni	Domestico e non domestico	Riduzione del 20% sulla parte fissa
Art. 17 Regolamento tariffa	Tariffa giornaliera occupazione suolo pubblico parte variabile cat 16	non domestico	0,0265 €/mq/giorno
Art. 17 Regolamento tariffa	Tariffa giornaliera occupazione suolo pubblico parte variabile cat 29	non domestico	0,0634 €/mq/giorno



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. _____

ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE _____ N. _____ DEL _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2020.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Delibera C.C. n. 19 del 17 marzo 2018)

Visto l'art. 239 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Esaminata la proposta in oggetto rimessa dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria munita del parere di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta sopra richiamata.

Lamporecchio, 14 Settembre 2020

IL REVISORE
(*Dott. Roberto Biancardi*)
F.to digitalmente